

**REPUBBLICA ITALIANA**

Reg. Sent. n.  
651/05

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Reg. Ric. n.  
329/05

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE**

**- SEZIONE I -**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G.R. n. 329/05 proposto dalla società

**conared s.c.a r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in proprio e quale capogruppo mandatario della costituenda associazione temporanea di imprese dalla società **A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in proprio e quale mandante della costituenda associazione temporanea di imprese, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Cipolla e Ombretta Zanasi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Bligny, 15, come da mandato in calce al ricorso;

**contro il**

**comune di cuneo**, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 8 marzo 2005, n. 38 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Vittorio Barosio e dall'avv. Fabio Dell'Anna, domiciliatari in Torino, corso Galileo Ferraris, 120, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

**nonché nei confronti delle società**

**GARBOLI-CONICOS – IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **CONICOS S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **SABA ITALIA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Cinzia Picco, domiciliatari in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

**per l'annullamento**

**previa sospensione dell'esecuzione**

della deliberazione G.C. 30 dicembre 2004, n. 312, avente ad oggetto “Riqualficazione di piazza Europa tramite *project financing* a sensi dell’art. 37-*bis* L. [L. 11 febbraio 1994, n. 109](#) – Scelta della soluzione progettuale e proroga dei termini per l’individuazione del promotore”, con la quale le società ricorrenti sono state escluse dalla procedura *ex artt. 37-bis e 37-ter* L. [L. 11 febbraio 1994, n. 109](#), che l’Amministrazione intende proseguire unicamente con le imprese controinteressate per l’individuazione del progetto cui riconoscere il pubblico interesse, nonché di ogni atto preparatorio e preordinato, e segnatamente:

- della verifica “della completezza dei documenti presentati condotta dal Responsabile del procedimento”, della quale dà atto la relazione conclusiva in data 29 ottobre 2004, redatta dalla Commissione tecnica nominata con deliberazione G.C. 14 settembre 2004, n. 191, con riferimento alla proposta delle controinteressate;
- dei verbali della sopraindicata Commissione tecnica, relativi alle riunioni dalla stessa tenute in data 4, 11, 19, 21 e 22 ottobre 2004;
- della relazione conclusiva in data 29 ottobre 2004 della medesima Commissione tecnica;
- degli atti conseguenti, compresi quelli che eventualmente siano stati posti in essere o assunti nella procedura di individuazione del progetto di interesse pubblico successivamente alla delibera di Giunta impugnata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo e delle società controinteressate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 23 marzo 2005 l’avv. Federico Cipolla per le società ricorrenti, l’avv. prof. Vittorio Barosio per il Comune di Cuneo e l’avv. prof. Paolo Scaparone per le società controinteressate;

Vista l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visti gli artt. 23-*bis* e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Ritenuta la manifesta ed assorbente fondatezza del secondo e del quarto motivo di ricorso;

Ritenuto infatti che anche la procedura negoziata posta in essere per l'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica in applicazione degli artt. 37-*bis*, ss. L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunti dalla L. 18 novembre 1998, n. 415 e integrati dall'art. 7 L. 1 agosto 2002, n. 166, ha indubbia natura concorsuale fra i soggetti selezionati nelle diverse fasi della procedura complessa, per cui come tale non si sottrae ai principi di *par condicio* e di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali (Cons. St., V, 10 febbraio 2004, n. 495);

Ritenuto conseguentemente che l'esame comparativo delle proposte presentate dai diversi *competitors* deve essere necessariamente preceduta dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di giudizio (T.A.R. Toscana, II, 2 agosto 2004, n. 2860): ciò che non è nella specie avvenuto;

Ritenuto inoltre che il citato art. 37-*bis* L. 11 febbraio 1994, n. 109 dispone che le relative proposte prevedano la realizzazione di lavori con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, con la conseguenza che la proposta del promotore di un *project financing* non può essere valutata indipendentemente dal piano economico finanziario (Cons. St., V, 11 luglio 2002, n. 3916);

Ritenuto che, poiché la Commissione tecnica non espresso alcun proprio giudizio circa i piani finanziari proposti dai diversi *competitors*, e poiché tale lacuna non è stata colmata neppure dalla Giunta Comunale in sede di adozione del provvedimento impugnato, quest'ultimo si rivela viziato anche sotto tale ulteriore profilo;

Ritenuto che in ragione della manifesta ed assorbente fondatezza delle censure appena esaminate, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;

Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 23 marzo 2005 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Paolo Lotti - Referendario

Il Presidente      L'Estensore

f.to. Gomez de Ayala      F.to B. Baglietto

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 23 marzo 2005

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

--